



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 103

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL PROCURATORE AGGIUNTO
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA,
DOTTOR SEBASTIANO ARDITA

105^a seduta: martedì 15 maggio 2012

Presidenza del Vice Presidente Luigi DE SENA

I N D I C E**Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE:
- PISANU (PdL), senatore Pag. 3

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:
- PISANU (PdL), senatore Pag. 3

**Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina,
dottor Sebastiano Ardita**

PRESIDENTE:	
- PISANU (PdL), senatore Pag. 3, 11, 13 e passim	<i>Dott. Sebastiano ARDITA, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina . . Pag. 4, 17, 21 e passim</i>
LUMIA (PD), senatore 11, 17, 21 e passim	
MARINELLO (PdL), deputato 13	
LI GOTTI (IdV), senatore 14, 28	
GRANATA (FLpTP), deputato 14	
TASSONE (UdcpTP), deputato 15	
GARAVINI (PD), deputato 16, 22	
NAPOLI (FLpTP), deputato 17	

Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE:
- PISANU (PdL), senatore Pag. 29
GARAVINI (PD), deputato 29
NAPOLI (FLpTP), deputato 29
TASSONE (UdcpTP), deputato 29

Interviene il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Messina, dottor Sebastiano Ardita.

I lavori iniziano alle ore 20,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha deliberato che la Commissione si rechi il prossimo 23 maggio alle ore 9,30 presso il Sacrario della Polizia di Stato posto all'interno della Scuola superiore di Polizia in via Piero Della Francesca a Roma, per una cerimonia commemorativa di tutti i caduti per i delitti di mafia, in occasione del 20° anniversario della strage di Capaci.

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Messina, dottor Sebastiano Ardita

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Messina, dottor Sebastiano Ardita. Il dottor Ardita ha assunto tale incarico proprio questa mattina ma sin dall'anno 2002 e fino a pochi mesi fa è stato a capo della Direzione generale dei detenuti e del trattamento nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Ricordo che l'audizione è stata convocata per approfondire il tema della gestione dei provvedimenti di 41-*bis* negli anni 1992 e 1993, cioè nel periodo in cui si verificarono le stragi di mafia. Infatti, nel corso dell'inchiesta che la Commissione ha avviato su tali eventi è emersa la grande importanza che la gestione dello speciale regime detentivo rivestiva per cosa nostra.

Di fronte alla Commissione, il Ministro della giustizia dell'epoca, Giovanni Conso, ha affermato che non furono prorogati, il primo novem-

bre del 1993, centinaia di provvedimenti per frenare la minaccia di altre stragi. Tuttavia, egli ha affermato di aver preso tali decisioni in completa solitudine.

Al contrario, grazie anche a un approfondito lavoro di acquisizione e di analisi dei documenti dell'epoca, sono emersi alcuni documenti del DAP, di quella stessa epoca, che prefiguravano ammorbidimenti e revoche del regime carcerario.

Diamo ora la parola al dottor Ardita, rinnovandogli i complimenti per l'incarico che ha assunto questa mattina e facendo presente che, ove lo si ritenesse opportuno, su richiesta sua o dei commissari si potrà procedere alla segretazione della seduta.

ARDITA. Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola su un argomento così delicato e così trasversale della storia della criminalità e dell'antimafia nel nostro Paese. Volevo premettere che la ricostruzione di ciò che è avvenuto negli anni Novanta è stata una necessità per me che all'epoca mi occupavo della gestione penitenziaria come direttore dell'ufficio detenuti; la qualifica esatta era direttore generale dei detenuti e del trattamento dell'amministrazione penitenziaria.

Naturalmente, quando arrivai al Dipartimento nel 2002, il 41-*bis* era uno strumento che aveva compiuto 10 anni di applicazione. Evidentemente, però, molti degli aspetti che inerivano alla sua applicazione e, prima ancora, alla sua natura giuridica, probabilmente non erano ancora molto chiari. Pertanto, la stagione che mi trovai a vivere in quell'epoca si connotò per una serie di fatti, di situazioni che destarono molto la mia attenzione e anche la mia preoccupazione.

La Commissione sa bene, per avere affrontato il tema in più circostanze, cosa sia il 41-*bis*, quindi non impegno il vostro tempo nella spiegazione di cosa sia questo strumento. Tuttavia, è chiaro che le limitazioni previste alla ordinaria vita penitenziaria dal 41-*bis* – il fatto cioè di non potere avere una vita penitenziaria aperta alle opportunità trattamentali come gli altri detenuti – comportano sicuramente un sacrificio personale e hanno destato, negli anni, una preoccupazione importante non solo e non tanto per i singoli, ma per l'intera organizzazione criminale a cui questo 41-*bis* è applicato.

Pertanto, quando presi servizio al Dipartimento della amministrazione penitenziaria, destò in me particolare preoccupazione la circostanza che un personaggio dello spessore di Leoluca Bagarella, qualche mese dopo il mio arrivo al DAP, leggesse il cosiddetto proclama Bagarella nel quale rivendicava la disattenzione del mondo pubblico e del mondo politico alla condizione penitenziaria dei detenuti soggetti al regime di 41-*bis*. Questo proclama venne letto in una pubblica udienza: Bagarella fu interrotto e da lì sorse un dibattito importante per capire perché, dopo 10 anni di applicazione, Bagarella chiedesse a gran voce che si tornasse a una modifica e a un miglioramento delle condizioni penitenziarie dei soggetti reclusi al 41-*bis*. Nacquero manifestazioni di protesta da parte dei detenuti in detenzione da 41-*bis* e assistemmo a questa sorta di rivolta a voce

alta dei personaggi lì reclusi. Questa protesta rientrò qualche tempo dopo, nello stesso luglio del 2002, dopo alcune visite che vennero compiute da esponenti del mondo che culturalmente si ispira alle istanze libertarie e, in sostanza, venne meno ogni tipo di iniziativa ulteriore.

Quell'anno andava in approvazione la legge n. 279 del 2002, che è la legge che stabilizzava il 41-*bis* e che rappresenta un passaggio importantissimo nella storia dell'istituto preventivo del 41-*bis*. Questa legge, in sostanza, dava corpo normativo a tutte le singole limitazioni che precedentemente erano rimesse all'autorità amministrativa, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; erano formate dal Dipartimento e sottoscritte dal Ministro.

Pertanto, negli anni successivi all'introduzione del 41-*bis* che, come voi tutti sapete, venne introdotto poco dopo la morte di Falcone, ma applicato subito dopo la morte di Borsellino, con una incertezza che durò diversi giorni, erano sorte delle questioni di legittimità costituzionale sull'istituto. C'era bisogno di dare una forza maggiore a queste limitazioni e, quindi, si pensò, con legge, di stabilirle testualmente, singolarmente. In quella legge si stabilì anche che il 41-*bis* non era più un provvedimento a termine, ma era un provvedimento che entrava nel pacchetto delle misure ordinarie di prevenzione antimafia. Questa, almeno, era la lettura che demmo noi che eravamo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Nella parte finale di quella legge, però, venne introdotta una disciplina del reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza ispirata a principi garantisti e formalmente ineccepibile che prevedeva delle possibilità per il detenuto, quale quella di vietare al Ministro, nella successiva attività di elaborazione del decreto, di rimettere un decreto identico a quello cassato dal tribunale di sorveglianza; è quindi una sorta di potere conformativo del tribunale di sorveglianza, possibilità che non era prevista dalla precedente disciplina. La precedente disciplina del reclamo, infatti, consentiva al Ministro di emettere ogni sei mesi un decreto, anche in presenza di un provvedimento della sorveglianza che lo aveva annullato. E siccome si riteneva che fosse cessata la materia del contendere in relazione al fatto che c'era un nuovo decreto, in sostanza c'era la possibilità *ad libitum* di costruire decreti su decreti e di non fare uscire un soggetto dal 41-*bis*.

Questa riforma, sul piano generale, era una riforma su cui c'era poco da dire, perché essa rispondeva ad esigenze di garanzia. Quanto all'impatto pratico di questa riforma, nel primo anno della sua applicazione e dell'applicazione di questo potere conformativo, non rispetto al provvedimento passato in giudicato, ma al provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza, unico grado del reclamo, unito alla giurisprudenza che si formò all'inizio che era molto incerta e molto garantista (questa sì forse troppo garantista), tale riforma produsse l'effetto di una quantità enorme di decreti annullati. Sulla giurisprudenza garantista noi riferimmo alla Commissione antimafia e partì poi dalla Commissione antimafia stessa il meccanismo che portò alla correzione di alcune situazioni di palese difformità dalla lettura giuridica dell'istituto.

Vi riassumo molto brevemente i punti su cui si innestò quella giurisprudenza, a cominciare dalla questione della proroga. Si pretendeva che si presentassero delle prove circa il fatto che il detenuto avesse compiuto nuovi fatti durante il periodo nel quale era sottoposto al regime di *41-bis*, il che era impossibile: il funzionamento dell'istituto avrebbe precluso al detenuto la possibilità di dar luogo a nuovi comportamenti.

Si tendeva poi a sciogliere il cumulo delle pene. Siccome il reato presupposto di associazione mafiosa era commesso al fine di agevolare una certa attività con le modalità mafiose, la tendenza era quella di sciogliere il cumulo delle pene, per cui se un detenuto doveva scontare 30 anni per associazione mafiosa e per un altro reato come rapina o estorsione, dopo sei anni si riteneva che avesse espiato la porzione di sei anni per l'associazione mafiosa e quindi non doveva più essere sottoposto al regime di *41-bis* perché il reato presupposto era venuto meno. Era questa una palese deviazione della funzione preventiva dell'istituto.

Si tendeva a richiedere la normale contestazione dell'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 anche se la legge non lo stabiliva; stabiliva altresì che un reato fosse commesso allo scopo di favorire la mafia con le modalità mafiose. Ad esempio, per la strage in cui venne ucciso Borsellino i colleghi, per ragioni interpretative, non contestarono l'aggravante di cui all'articolo 7 in quanto per quel reato era già stata prevista la pena dell'ergastolo, escludendo l'articolo 7 che aggravava la reclusione all'ergastolo. È stata una scelta processuale. Dal momento che per il boss Tagliavia mancava l'aggravante dell'articolo 7, sciogliendo il cumulo delle pene, sostanzialmente si ritenne che la strage di via D'Amelio non dovesse essere considerata fra i reati per i quali era applicabile il regime di *41-bis*. Questa era la situazione emblematica che ci consentì di veicolare la non conformità di questa interpretazione alla funzione dell'istituto.

In conclusione, quindi, il regime di *41-bis* non era visto come uno strumento di prevenzione ma come uno strumento di retribuzione: al detenuto che aveva commesso qualcosa di più grave del dovuto sarebbe stato applicato il regime di *41-bis* come pena suppletiva. Questa impostazione comportava scioglimento di cumuli, applicazioni formalistiche e concessione della proroga come possibilità legata a nuovi fatti.

Facendo rientrare l'applicazione del *41-bis* nell'alveo della prevenzione, anche come qualificazione giuridica dell'istituto, tutto questo si sarebbe risolto, così come avvenne attraverso un meccanismo virtuoso che si attivò tra noi del DAP, la Direzione nazionale antimafia e la procura distrettuale antimafia che cominciarono a diventare soggetti chiamati ad un ruolo attivo nell'applicazione dell'articolo *41-bis*. Dico «cominciarono» perché uno dei problemi fondamentali della legge del 2002 – poi ne esamineremo alcuni aspetti ulteriori – stava nel fatto che essa non aveva coordinato le funzioni dei soggetti che sono i primi veri protagonisti della prevenzione antimafia. Infatti, quella legge aveva relegato le procure distrettuali a non svolgere alcun ruolo ed il Procuratore nazionale a soggetto che dava le informazioni, mentre il procedimento veniva interamente la-

sciato al DAP-Ministero della giustizia, organo autoreferenziale che non è che si occupa di investigazione antimafia ma di gestione penitenziaria; inoltre, il procedimento per il reclamo era affidato al tribunale di sorveglianza del capoluogo del luogo di detenzione, per definizione distante dai luoghi in cui è presente il fenomeno mafioso. Pertanto, per assurdo, l'applicazione o meno del regime di 41-*bis* ad un determinato soggetto era stabilita dal DAP-Ministero della giustizia, anche in assenza del parere del procuratore della Repubblica, sulla base delle informazioni rese dal Procuratore nazionale antimafia; infine, la bontà di questo provvedimento sarebbe stata giudicata dal tribunale di sorveglianza di Trieste, ad esempio, o di Torino, luoghi distanti da quelli in cui la mafia è presente.

Per correggere questa impostazione si operò con un meccanismo circolare: cominciammo a produrre una serie di note in un contesto giuridico, contestualizzate rispetto alla realtà; informavamo sempre la DNA dell'esistenza dei ricorsi e la DNA ne dava poi informazione al procuratore generale. In tal modo si costruiva la difesa del provvedimento nel giudizio che si svolgeva di fronte al tribunale di sorveglianza. Tutto questo poi diventerà l'oggetto di un'elaborazione che, grazie all'intervento della Commissione antimafia, consentirà l'approvazione nel 2009 di un'altra legge, questa volta diversa, cioè priva di quegli aspetti che avrebbero potuto essere in qualche modo utilizzati come appiglio per far venire meno l'applicazione del 41-*bis*.

Nel 2002, quindi, decadono i 70 decreti di applicazione del 41-*bis*. Il DAP, e nessun altro, sapeva che questi decreti erano decaduti; noi quindi li abbiamo controllati, li abbiamo contati, e abbiamo segnalato il fenomeno. Sarebbe stato sufficiente voltarsi da un'altra parte e nessuno avrebbe saputo dell'esistenza della questione della decadenza dei decreti; così come sarebbe stato sufficiente constatare la presenza di un progetto di un organo di giustizia alla luce del quale certi decreti decadevano, accettando il fatto che si trattava di una questione di giurisprudenza alla quale ci si doveva adeguare. Se questo fosse stato l'atteggiamento, nulla sarebbe successo.

Bisogna lavorare su queste attività per comprendere il senso dei fatti da veicolare poi nel contesto di un dibattito istituzionale allargato agli organi della prevenzione, primo fra tutti il Procuratore nazionale antimafia e poi i procuratori distrettuali, con l'interlocuzione della Commissione antimafia. Spiegherò poi perché dal mio punto di vista in questo momento tale Commissione è l'unico soggetto che può controllare che questi fenomeni non si verificino nuovamente in futuro.

Questo è quello che è accaduto.

Torniamo però di nuovo al proclama Bagarella. Tale proclama, alla luce di quello che è accaduto dopo, non poteva non essere letto prescindendo dall'attenzione che le organizzazioni mafiose, e cosa nostra in primo luogo, prestavano ad un fatto nuovo: il Parlamento si stava occupando dell'articolo 41-*bis*.

Io non so quanta enfasi possa esserci nell'affermazione che sto per fare. Sono convinto del fatto che in questo momento il mondo penitenzia-

rio e le vicende dei capi delle associazioni mafiose costituiscono l'interesse principale delle organizzazioni medesime. Mentre fino agli anni '80, per lo meno fino alla morte di Falcone e Borsellino, i problemi del carcere duro erano uno dei fronti su cui si giocava la partita nel conflitto-contrasto tra Stato e mafia, dopo le grandi reazioni dello Stato ed i processi che si sono celebrati negli anni '90, tutti i capi di cosa nostra vengono fermati dagli ergastoli e dal regime di 41-*bis* e questo rappresenta il problema principale delle organizzazioni mafiose, insieme ad altre questioni come quella riguardante i patrimoni (questa però non è materia di questa audizione). Pertanto, quell'atteggiamento di Bagarella che parla da capo della principale organizzazione criminale non è da sottovalutare.

I servizi dell'epoca, dopo quel proclama, stilano una preoccupante nota che ancora oggi ha il sapore dell'attualità. In essa – un po' sulla base di un'analisi della situazione, un po' sulla base di una combinazione di tale analisi con altre informazioni – era scritto che le organizzazioni mafiose avevano lanciato un segnale preciso nei confronti di chi aveva il potere di decidere in merito a tali questioni, quindi soprattutto nei confronti del Parlamento: loro davano allo Stato la possibilità di intervenire; in caso contrario, avrebbero applicato una strategia di attacco, proprio nei confronti del Parlamento. Occorre non dimenticare che quelli erano gli anni in cui, quando i Servizi affermavano certe cose, obiettivamente molte di queste coglievano nel segno. Erano i tempi in cui si parlava anche dell'omicidio di Marco Biagi. I Servizi, così, scrissero in quella nota di temere l'eventualità della realizzazione di un attentato, ma non nei confronti di un soggetto istituzionalmente impegnato nella lotta contro la mafia, bensì nei confronti di un altro soggetto. Due erano le alternative: o si sarebbe trattato di un soggetto mascariato, quindi una persona che in qualche misura potesse essere considerata non vittima della mafia ma colpita per altre ragioni; oppure – cosa completamente diversa – si sarebbe potuto trattare di un soggetto, magari avvocato, presente in Parlamento, che non fosse riuscito a rispettare le battaglie libertarie, quelle che aveva condotto contro il regime del 41-*bis*. È una condizione diversa questa da quella del mascariato: si tratta, infatti, di un attacco molto più profondo, legato alla funzione parlamentare e a certe posizioni assunte magari in buona fede da chi non crede nell'articolo 41-*bis* per ragioni proprie. Ebbene, questo pericolo lanciato dai Servizi cade nel vuoto? Diciamo che rimane congelato per qualche anno, perché da parte delle organizzazioni mafiose evidentemente si ritiene che quella stagione, che si chiude con la legge che fa passare a regime il 41-*bis*, doveva essere messa alle spalle. Si va così avanti ed in quegli anni succedono tante cose.

Certo è che l'informazione da parte delle organizzazioni mafiose circa le questioni riguardanti il 41-*bis* è costante: non sono i singoli, ma sono le strutture criminali organizzate che tengono un po' il polso della situazione – lo stesso lavoro della Commissione antimafia era oggetto di attenzione particolare da parte di questi soggetti – e di questo, dalla prospettiva privilegiata dell'ufficio detenuti, noi ne avevamo perfettamente contezza. Vi faccio un esempio tra tanti. Nel 2004 viene censurata, bloc-

cata o sequestrata una lettera inviata da un soggetto che svolgeva la funzione di tutore. Come sapete, i detenuti sottoposti al regime del *41-bis*, se condannati all'ergastolo, con l'interdizione legale perdono la capacità di agire, per cui deve essere per loro nominato un tutore, non perché incapaci di rendersi conto di ciò che fanno, ma forse perché fin troppo capaci! Da questo punto di vista una delle questioni principali che si pongono è proprio quella di vedere chi siano questi tutori e che attività svolgano.

Capitò così in quegli anni di verificare una di quelle cose alle quali bisogna fare attenzione per rendersi conto, e cioè che una signora, che non aveva pregiudizi di nessuno tipo e che apparentemente non risultava avere collegamenti di alcun genere con ambienti criminali, aveva assunto l'incarico di tutore per svariati soggetti, anche di grande spessore, tra i quali c'era, per l'appunto, Leoluca Bagarella, oltre ad un esponente della 'ndrangheta come Chindamo Giosuè, a Salvatore Giuliano di cosa nostra e a Pippo Calò. Si poteva creare un'involontaria maglia fra persone gestite tutte dallo stesso tutore ed anche questa possibilità andava certamente valutata. Non dimentichiamo che ci sono, ad esempio, avvocati che difendono anche 30-35 persone sottoposte al regime del *41-bis*, ma in questo caso il discorso è legato alla funzione svolta dall'avvocato. In ogni caso, in mancanza di una norma che contenga un espresso divieto, c'è comunque la necessità di valutare con attenzione questi fenomeni senza essere sbrigativi. Nel caso di specie, alla signora che chiedeva di vedere queste quattro persone abbiamo risposto che non era possibile, che si poteva comunicare anche per iscritto: possono esserci ovviamente delle esigenze, ma pur senza voler assumere atteggiamenti di cultura del sospetto – per carità! – deve essere spiegato perché si vuole vedere una certa persona. In quel caso non si vedeva comunque quale fosse la necessità dell'incontro.

Ebbene, nelle lettere sequestrate dopo questo diniego vi era un resoconto della visita che la Commissione antimafia aveva fatto in quegli anni presso un carcere; si riportavano le critiche al *41-bis* da parte della Commissione, che riteneva il *41-bis* inefficiente, a maglie larghe: in particolare, la signora riferiva a Bagarella che il senatore Lumia si lamentava del fatto che il *41-bis* era una norma a maglie larghe e che al riguardo erano state prese iniziative. Le lettere contenevano poi valutazioni specifiche sulle attività svolte dalla Commissione. Tutto ciò è accaduto successivamente ai nostri dinieghi. Alla fine della lettera c'era anche la descrizione di un sogno, che per la verità poteva anche non essere un messaggio: la signora raccontava a Bagarella che aveva sognato di dover essere sottoposta ad un intervento chirurgico e di essersi decisa poi a non fare l'intervento, perché aveva strappato la mascherina all'anestesista ed aveva visto che non era un medico, ma un magistrato del DAP. Tutto questo dà certamente il senso della capacità dei gruppi di conoscere le problematiche importanti che passano dal *41-bis*.

Arriviamo poi al 2009, con un'altra tappa importante rappresentata dall'approvazione di una nuova legge che porta a compimento un percorso per cui la Direzione nazionale antimafia, il Procuratore nazionale antimafia-

fia, i suoi sostituti ed i procuratori distrettuali vedono ricondotto nell'alveo delle loro competenze quello che spettava loro: il 41-*bis* non può essere infatti uno strumento posto esclusivamente nelle mani del Ministro, che può certamente regolare il traffico del 41-*bis*, può equilibrare il circuito, ma ad occuparsi di quella disciplina e a doverla poi utilizzare in un quadro strategico può essere soltanto il binomio rappresentato da Procuratore nazionale-procuratore distrettuale antimafia. Con quella legge molte delle falle del 41-*bis* vengono colmate, riconoscendo a questi soggetti un ruolo e la possibilità ovviamente di interloquire; viene inoltre individuato come unico organo competente il tribunale di sorveglianza di Roma, proprio per creare una specializzazione su questa materia, così che all'udienza vada il pubblico ministero che conosce l'esigenza di prevenzione. Si procede dunque ad un'operazione di razionalizzazione dell'istituto.

Succedono però anche fatti che oggi non hanno una spiegazione, ma sui quali dobbiamo interrogarci per comprendere il senso di quanto è accaduto. In particolare, si verifica un fatto, un reato molto grave, sul quale ancora non c'è chiarezza, vale a dire l'omicidio dell'onorevole Fragalà. Parliamo di una persona con un profilo professionale specchiato, che aveva sempre condotto le sue battaglie, che non era un sostenitore del 41-*bis*, anzi, era uno che aveva sempre avversato il 41-*bis*. L'onorevole Fragalà muore anni dopo la cessazione del mandato parlamentare, ma qualche mese dopo l'approvazione della legge che stabilizza ulteriormente il regime del 41-*bis* e lo rende più funzionale alle esigenze di prevenzione. È un fatto, questo, che deve far riflettere.

È chiaro che noi non possiamo dire nulla al riguardo, ma non possiamo neanche escludere nulla e, nel dubbio, dobbiamo comunque porci degli interrogativi: in particolare, come deve essere inteso il fatto che l'onorevole Fragalà non svolgesse più la funzione parlamentare? È una circostanza che rende più o meno grave il messaggio? Si potrebbe pensare forse ad un messaggio del tipo: «Noi ci ricordiamo anche dopo, non ci dimentichiamo mai; neanche quando andrete ai giardinetti con i nipotini e sarete anziani, ci dimenticheremo di quanto è accaduto o non è accaduto, delle battaglie che non sono state fatte, dei risultati che non sono stati raggiunti». Questo è il punto su cui occorre interrogarci, ma, non avendo alcuna certezza, nessun'altra illazione dobbiamo fare in questa sede.

Quelle che ho richiamato sono delle suggestioni con le quali, se volete, ho inteso superare ciò che la Commissione conosce già e sa bene e su cui abbiamo scritto ed interloquito negli anni passati. C'è una relazione molto bella fatta qualche anno fa – mi pare del 2006 – in Commissione antimafia, nella quale si riassume la questione e si pongono le basi della successiva attività normativa.

La ricostruzione che ho fatto degli anni precedenti parte solo dalla necessità di una migliore comprensione delle dinamiche esistenti tra Stato e mafia, e parte da un dato per me insuperabile, vale a dire l'incontro con una persona che risponde al nome di Gabriele Chelazzi. Sto parlando di quella persona che, pochi mesi dopo il mio arrivo al DAP, ad un certo

punto si presentò presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mi cercò, mi chiese di aiutarla nella ricostruzione storica di quanto accadde negli anni '90. Con Gabriele Chelazzi nacque poi un'amicizia, da cui io trassi moltissimo beneficio per la comprensione di quel lavoro che stavo per iniziare a svolgere e del quale, finché non ebbi a confrontarmi con lui, non avevo capito assolutamente la rilevanza. Da lì noi partimmo per mettere insieme quegli atti che oggi costituiscono la base di alcuni processi e che, anni dopo, sono stati ripresi, ma che per primo egli acquisì in quei giorni della nostra conoscenza, e anche della nostra amicizia, nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Quella fu la base degli atti che furono raccolti e che Gabriele Chelazzi, con grande intelligenza, riuscì a mettere in fila, dando per primo una spiegazione di quanto potesse essere successo negli anni Novanta.

Questo è il quadro con il quale ho voluto introdurre il senso di quella ricerca, perché riguarda anni in cui non ero presente al DAP. Dunque, quanto ho appreso, l'ho appreso leggendo con lui quei documenti (che sono di difficile individuazione e di difficile ricostruzione) e cercando di dare con lui un'interpretazione di quei fatti.

Questo era il senso che volevo dare come premessa al mio intervento, rimanendo ovviamente a disposizione per qualunque tipo di domande che il signor Presidente e i signori commissari volessero rivolgermi.

PRESIDENTE. Dottor Ardita, la ringrazio per il suo intervento. Sicuramente ci sono già dei commissari iscritti a porle delle domande.

Ricordo che, in base alla prassi che abbiamo consolidato, ogni Gruppo, o chi da questo è delegato, ha a disposizione per intervenire sette minuti, che ovviamente scendono a quattro per i successivi interventi.

LUMIA. Presidente, anch'io ringrazio il dottor Ardita, perché ci dà la possibilità di fare una discussione seria d'inchiesta sul 41-*bis* che – come lei ha spiegato – caratterizza il rapporto tra Stato e mafie. Il 41-*bis* nasce come decreto nel giugno 1992, dopo l'attentato di Capaci. Come abbiamo più volte fatto notare, ricordo che esso non fu mai applicato sino alla notte del 19 luglio 1992, dopo l'attentato a Borsellino. Ci fu un aspro dibattito parlamentare sul 41-*bis* che forse, senza l'attentato a Borsellino, non avrebbe mai visto la luce o, quantomeno, sarebbe stato molto attenuato.

Vi è tutta una vicenda che caratterizza il lavoro d'inchiesta della Commissione che ci porta a comprendere il peso che il 41-*bis* ha avuto nella cosiddetta trattativa tra Stato e mafia. Ci potrebbe aiutare moltissimo capire se, su quei 334 non rinnovi, 58 riguardassero personaggi importanti. Vorrei che ci spiegasse bene questa valutazione, che lei avrà fatto attraverso la ricerca, come ci ha spiegato, anche a sostegno dell'indagine del dottor Chelazzi.

Approfitto anche per chiedere al Presidente di acquisire dalla procura di Caltanissetta l'elenco dei nomi di questi 58 personaggi. La procura di Caltanissetta, infatti, ne ha parlato anche in questa sede, ma non mi sembra, da una prima ricerca che abbiamo svolto, che abbia lasciato indica-

zioni sui nomi particolari di questi 58 personaggi. Vorrei sapere se il dottor Ardita ne è già a conoscenza e se può darci qualche indicazione a tal proposito. Vorrei inoltre conoscere la sua valutazione in ordine alla trattativa intorno ai 334 non rinnovi di 41-*bis* e, segnatamente, a questi 58. Attraverso la sua ricerca e i colloqui che ha avuto con Chelazzi che idea si è fatto? All'interno della sua struttura cosa si discusse? Che idea si è fatta la sua struttura? Le chiedo poi se si ebbe a parlare, in quegli anni, di una trattativa tra apparati dello Stato e boss della mafia.

Vorrei poi conoscere il contenuto della famosa lettera inviata dai familiari dei detenuti di Pianosa al Presidente della Repubblica. Mi ha colpito l'elenco dei destinatari della lettera: oltre al Presidente della Repubblica, questi sono il Papa, il vescovo di Firenze e Maurizio Costanzo. Lei l'ha definita, anche in un suo libro, una lista strana, perché tutti questi soggetti poi sono stati, direttamente o indirettamente, destinatari della stagione stragista: o direttamente, nel caso di Costanzo, o il Papa come sede o il vescovo di Firenze, sempre per quella città. Anche da questo punto di vista, nel confronto con Chelazzi e nella sua ricostruzione di questa *victims'list*, che idea si è fatto?

Vorrei poi sapere se, nei 10 anni che ha trascorso al DAP, ha avuto conoscenza, relativamente ai 10 anni precedenti, in particolare al periodo 1992-1993, di eventuali pressioni esterne o di discussioni interne al DAP per avviare o proseguire contatti con boss mafiosi per far cessare quegli attentati. A questo proposito, vorrei sapere se ha avuto modo di approfondire e di fornire dati alla magistratura (in particolare al dottor Chelazzi) intorno al ruolo di Di Maggio e agli incontri con Mario Mori per discutere dei problemi dei detenuti mafiosi. In particolare, mi riferisco al famoso incontro del 27 luglio 1993 (ricordo che la notte seguente esplosero le bombe a Milano e a Roma).

Inoltre, vorrei sapere se ha potuto approfondire il famoso documento del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza dell'8 agosto 1993, che venne convocato per discutere degli attentati di Milano e Roma. In quel documento si sostenne, in particolare da parte del vicedirettore Di Maggio, che gli attentati erano collegati al 41-*bis*. Vorrei sapere se ha studiato questo documento e che idea si è fatta al riguardo.

Lei ha fatto riferimento a un documento (sul quale ritornerò dopo) dei Servizi segreti. Vorrei sapere se ha mai conosciuto, avuto informazioni o letto documenti di rapporti dei servizi segreti risalenti a quegli anni, alla stagione 1992-1993. Le chiedo se risultano agli atti del DAP, e se ha avuto modo di leggere, rapporti che allora venivano indirizzati, come lei ha spiegato successivamente, alla struttura del DAP e, in particolare, alla Direzione generale, quella che poi lei ha presieduto e che già da allora, anche nel 1992 e nel 1993, aveva una sua funzione strategica. Vorrei sapere chi all'epoca, negli anni 1992-1993, dirigeva quella struttura che poi lei ereditò. Le chiedo se è a conoscenza di chi ha svolto quella funzione e se ha trovato documentazione negli atti e negli archivi.

Inoltre, dottor Ardita, questa è una occasione privilegiata anche per approfondire la vicenda Provenzano. Lei ha parlato, pure in un suo libro,

della famosa collocazione del boss Provenzano a Terni e del tentativo e delle pressioni per trasferirlo in un altro istituto, a L'Aquila in particolare, dove era detenuto Piddu Madonia, uno dei boss di alto livello più vicini a Provenzano. Vorrei che lei ci aiutasse nella ricostruzione, anche alla luce del tragicomico evento riguardante Provenzano che – a quanto pare – tenta di simulare un suicidio per aggirare il 41-*bis* e provare a raggiungere la meta agognata degli arresti domiciliari per cause di salute. Anche su tale vicenda, le chiedo che idea si è fatto.

Lei ha parlato anche del famoso proclama Bagarella, del quale la Commissione antimafia era a conoscenza, e del famoso rapporto dei servizi segreti intorno ad alcuni obiettivi; ha fatto riferimento poi alla tragica vicenda dell'omicidio dell'onorevole avvocato Fragalà. Se non ricordo male, anche l'avvocato Fragalà era ricompreso in quell'elenco. Le chiedo, perciò, se può darci conferma di tale fatto e se, a suo avviso, anche in quel periodo potevano esserci i segni di una trattativa che poi è andata avanti, visto che, anche dopo il 1993 e dopo il fallito tentativo di attentato di Roma del 1994, non furono presi provvedimenti per recuperare le revoche che furono fatte nel novembre del 1993.

Da ultimo, chiedo scusa ai colleghi e al Presidente, ma non ero a conoscenza della lettera nella quale Bagarella lamentava un mio rigore intorno al 41-*bis*. Chiedo al Presidente, non sapendo se il dottor Ardita l'abbia qui con sé o se tale lettera si trovi presso gli uffici del DAP, di poterla acquisire, perché è interessante conoscere le valutazioni intorno alle quali, anche in quegli anni, maturava, nel rapporto tra Stato e mafia, la consapevolezza dei boss mafiosi sul 41-*bis*.

PRESIDENTE. Prendiamo nota di questa richiesta avanzata nei confronti sia della procura di Caltanissetta sia del DAP.

MARINELLO. Signor Presidente, l'onorevole Lumia, con il suo intervento, mi ha sollevato dalla fatica di porre alcune questioni sulle quali anch'io avrei voluto soffermarmi. Mi limito pertanto a porre poche domande.

Vorrei innanzitutto sapere quale idea si è fatto, dottor Ardita (vista la sua esperienza e la sua permanenza al DAP), della cosiddetta trattativa, tenendo presente che è ormai assodato che la svolta stragista della cupola, delle organizzazioni mafiose, viene dai più datata nel secondo semestre del 1991.

Inoltre, vorrei conoscere la sua idea personale in merito alle modalità di nomina del dottor Di Maggio, modalità che, alla luce delle nostre conoscenze attuali, ci appaiono piuttosto forzate.

Che idea si è fatto, poi, delle vere motivazioni della rimozione del dottor Amato da responsabile del DAP, il 4 giugno 1993?

In ultimo, a proposito della lettera dei parenti dei detenuti di Pianosa, della quale ha già ampiamente parlato l'onorevole Lumia, come mai, secondo lei, questa lettera viene ritrovata o, comunque, se ne ha contezza in un'epoca assolutamente recente? Quali sono le modalità del ritrovamento

della lettera? Vorrei poi sapere se a seguito di questo ritrovamento sono state effettuate delle verifiche e se sono stati conseguentemente adottati degli accorgimenti o, comunque, dei provvedimenti. Il fatto che di tale lettera si venga a conoscenza a distanza di molti anni e in una maniera così strana, quasi ad orologeria, se mi permette, lascia una serie di dubbi e di perplessità.

LI GOTTI. Vorrei sapere dal dottor Ardita come venne a conoscenza dell'informativa dei Servizi segreti del 2002, relazione a firma del prefetto Mario Mori, in cui si indicavano i mascariati da eliminare, ossia Marcello Dell'Utri e Cesare Previti. Noi ne siamo venuti a conoscenza perché fu pubblicata sui giornali. Ma quale autorità fu destinataria di quella informativa? La procura di Palermo, infatti, ha dato la sensazione di apprendere dell'esistenza di quella informativa da noi, cioè nel momento in cui le è stata posta la domanda, quindi qualche mese fa. I Servizi segreti avevano contatti con soggetti all'interno del carcere – almeno questo appare – che avevano progettato di uccidere delle persone. Quindi, sarebbe stato interessante sapere chi è che forniva quelle notizie, chi è che stava progettando gli omicidi, chi aveva preso la decisione. Non è una deduzione; è una notizia appresa. Che tipo di contatti avevano i servizi segreti e con chi all'interno del carcere? Da chi potevano apprendere del piano omicidiario? E che tipo di accertamenti furono condotti? Quali conoscenze istituzionali ebbe lei? Rimane un mistero questa relazione estremamente articolata – mi sembra si tratti di un'analisi di tre o quattro pagine –, estremamente allarmante, ma di cui nessuno sa nulla. Questo, a me personalmente, suscita qualche interrogativo.

Ad ogni modo, era importante sapere quale tipo di contatti i Servizi avevano all'interno del carcere, e da quando; si può pensare che si trattasse di uomini di vertice dell'organizzazione mafiosa. Questo elemento potrebbe essere per noi importante al fine di capire se questi rapporti esistevano anche nel momento caldo della trattativa o se erano stati già instaurati. Che tipo di permeabilità avevano manifestato gli uomini di cosa nostra? Ad esempio, Madonia, fu il primo cliente del dottor Amato appena questi fu rimosso dalla direzione del DAP. È probabile, quindi, che nel rapporto con un boss del calibro di Madonia qualche parola in un discorso inerente una possibile trattativa possa essere stata raccolta.

Ricordiamo poi l'episodio del 2001, non banalissimo, del famoso striscione appeso sugli spalti dello stadio La Favorita contro il regime del 41-bis. La lettera dei servizi è poi del 2002. Alcuni elementi probabilmente rimarranno dei tasselli non inseribili in un mosaico. Noi stiamo provando ad inserirli. Vorremmo che lei, dottor Ardita, riuscisse ad aiutarci in questo tentativo.

GRANATA. Signor Presidente, sia il senatore Lumia che il senatore Li Gotti hanno inquadrato in maniera, a mio avviso, ineccepibile alcuni degli aspetti più importanti della vicenda che già nella relazione del dottor Ardita sono stati a nostro avviso – e credo di poter interpretare i senti-

menti degli altri membri della Commissione – ampiamente chiariti ed approfonditi in modo molto interessante.

Vorrei però avere alcuni specifici chiarimenti. Innanzitutto, vorrei sapere se il collegamento fatto sul filo del ragionamento relativo all'informativa dei Servizi – per noi particolarmente rilevante e di grande interesse – con l'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà sia stato oggetto di un confronto tra lei, dottor Ardita, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sul quel caso. Questo aspetto è per noi particolarmente rilevante perché può essere di notevole supporto al lavoro della Commissione, anche al fine di razionalizzare alcuni passaggi, così come è accaduto in altre occasioni relativamente ad alcuni elementi acquisiti durante lo svolgimento delle audizioni. Sarebbe quindi utile sapere se questa ricostruzione che appare molto logica è stata da lei approfondita e confrontata con chi materialmente conduce l'inchiesta sull'omicidio dell'avvocato Fragalà. È un aspetto molto interessante per la Commissione dal punto di vista operativo.

Le chiederei poi di chiarire, se è possibile, la funzione dell'istituto Sicurpena all'interno del DAP ed i rapporti che intercorrevano tra la Sicurpena ed i vertici dell'amministrazione penitenziaria, cioè il rapporto tra la Sicurpena e la struttura del DAP.

TASSONE. Signor Presidente, ho ascoltato i colleghi che sono intervenuti, che hanno posto questioni sicuramente importanti ed hanno fatto riferimento a dati ed elementi molto seri. Tanto per fare una battuta, vista l'ora tarda, forse molti colleghi potrebbero anche essere auditi per le cose che sanno e questo ci consentirebbe magari anche di risparmiare molto del nostro tempo.

Vorrei fare però una riflessione. Dottor Ardita, lei è audito qui oggi per l'esperienza che ha avuto all'interno del DAP. Lei sa bene come si sta muovendo questa Commissione, che tipo di lavoro sta facendo e che tipo di indagine sta portando avanti su un periodo specifico e particolare, che riguarda anche il regime del 41-*bis*. Lei ha fatto un po' la cronistoria di questa disciplina specifica, sia dal punto di vista normativo, sia per quanto concerne la fase di applicazione. Ha evidenziato altresì alcune norme sdruciolevoli, che hanno avuto varie interpretazioni, più o meno estensive o restrittive, a seconda degli interessi particolari del momento: molte volte, infatti, le interpretazioni di una legge non sono dettate dalla lacuna della legge stessa, quanto piuttosto dall'obiettivo da raggiungere.

La domanda che sto per farle è finalizzata ad avere qualche riscontro, visto che dovremmo pur portare a termine il nostro lavoro, altrimenti, Presidente, saremmo costretti a chiedere per noi una proroga della legislatura al Presidente della Repubblica perché, per quanto mi riguarda, ritengo che siamo arrivati proprio al limite massimo, e non dico certo in termini di sopportazione, perché c'è pazienza incredibile!

Dottor Ardita, rispetto al regime del 41-*bis* ed in particolare a quello che è accaduto negli anni 1992 e 1993, abbiamo tentato di capire come si è mosso il DAP che, per alcuni versi, è considerato in termini costanti un Ministero nel Ministero, con un'aria molto autonoma ed autosufficiente,

con direttori generali che erano quasi padroni del Ministero, con condizionamenti vari, a partire dalle piccole cose, come ad esempio i trasferimenti degli agenti di polizia penitenziaria, ai quali procedeva su indicazione un certo maggiore della polizia penitenziaria.

In ogni caso, al di là della questione dei trasferimenti, che qui per la verità poco importa, vorrei sapere se queste interpretazioni normative sono state secondo lei prodotte da sollecitazioni ed interessi vari.

In particolare, dottor Ardita, a suo avviso il DAP ha avuto una qualche rilevanza in tutta quella che è stata poi la materia della compravendita, della dislocazione e quindi della trattativa?

Voglio capire cioè quali erano i poteri del DAP e qual era invece il ruolo del Ministero; voglio capire, ancora, se il Ministero controllava, se i poteri erano armonizzati ed accordati e se c'era un potere gerarchico, o se si andava invece per conto proprio. Per quanto mi riguarda, dopo tanti anni di esperienza parlamentare, mi sono reso conto che il Ministero della giustizia deve fare ovviamente i conti con i magistrati, e questa è una grande anomalia. Se c'è infatti un'illegalità nel Paese – questa è una mia valutazione e non voglio avere di certo il suo assenso, dottor Ardita – questa si riferisce proprio al fatto che un magistrato faccia anche il dirigente amministrativo: mi pare che sia una questione che viene fuori più volte e in merito a diversi profili. Per carità, ci sono molti magistrati bravissimi, ma ci troviamo comunque in presenza di un'anomalia che la magistratura, in sede di autotutela della propria dignità, dovrebbe cercare di eliminare, perché molte volte ci sono delle responsabilità, visto e considerato che il Ministero opera anche attraverso gli uffici studi e di programmazione.

Dottor Ardita, chi era che faceva le normative? Ma davvero pensiamo che le normative sulla giustizia le abbiano fatte da soli i parlamentari? E perché poi questa incertezza e questa non definizione di alcune norme? In particolare, è in grado di dirci qual è stato l'apporto offerto dal servizio studi del Ministero nella fase preparatoria di quelle norme del 2002, che lei ha ricordato? Saremo lieti di capire questo.

Dottor Ardita, nell'ambito di una valutazione complessiva, il suo contributo è per noi certamente utile per capire il clima generale che c'era, considerata anche la grande stima e considerazione che la accompagnano.

Abbiamo ascoltato in questa sede *ex* Ministri della giustizia, *ex* direttori generali del DAP, successori di direttori generali del DAP; abbiamo audito Amato; c'è stata poi la vicenda di Fragalà, che in parte ho vissuto, dopo aver lavorato insieme a lui in Commissione stragi per cinque anni. Quello che voglio capire è il ruolo che il DAP ha avuto in tutta questa vicenda: è stato solo destinatario di disposizioni o anche produttore di fatti e di atti?

GARAVINI. Dottor Ardita, le sarei grata se ci potesse illustrare nel dettaglio, relativamente agli anni 1992 e 1993, le modalità con cui venivano esattamente istruite le pratiche *ex* articolo 41-*bis*, in vista delle pro-

roghe. C'era un sistema informatico? Immagino di no, ma mi piacerebbe saperlo.

Potrebbe dirci, poi, se era previsto un registro di passaggio nel momento in cui i sottoposti venivano alla valutazione del Ministro? Da parte del DAP c'era forse una relazione di accompagnamento dei singoli *dossier*?

Ci sa dire, inoltre, chi era o chi erano nel 1993, all'interno del DAP, i responsabili della tempistica per l'ottenimento dei pareri da parte della magistratura e delle Forze dell'ordine in vista delle proroghe?

Vorrei sapere, infine, se il DAP è in possesso di elementi per capire come mai e sulla base di quali informazioni, nel corso della riunione del Comitato nazionale per la sicurezza e l'ordine pubblico tenutasi l'8 agosto del 1993 per discutere degli attentati di Milano e Roma, Di Maggio fu nelle condizioni di sostenere che gli attentati fossero collegati al 41-*bis*.

NAPOLI. Dottor Ardita, siccome alla base della nostra inchiesta vi è la volontà di verificare se quanto accaduto in termini di revoche dell'applicazione del 41-*bis* sia legato a un rapporto e a un accordo tra Stato e mafia (questo è il termine apposto a base della nostra inchiesta), allora le chiedo se, all'interno del DAP, dopo il problema delle revoche del 41-*bis*, anche quando ancora la legge non era ordinamentale, vi sia stato qualche elemento che ha fatto capire che quelle revoche erano dettate da un accordo esterno.

LUMIA. Presidente, questa è una occasione preziosissima per avere l'opinione del dottor Ardita, visto che egli ha lasciato da pochi mesi il DAP, sugli aggiramenti attuali del 41-*bis*, in ordine alla corrispondenza e ai colloqui.

Da ultimo, vorrei sapere cosa pensa della riapertura delle strutture carcerarie di Pianosa e Asinara o di aree particolari, all'interno dei carceri, per avere un 41-*bis* efficiente e garantito nell'impedire la comunicazione con l'esterno.

ARDITA. Presidente, inizio a rispondere alle domande che si riferiscono all'epoca in cui vennero non prorogati 334 provvedimenti di 41-*bis* delegati. Faccio questa precisazione perché ho letto molti resoconti, anche giornalistici, con numeri vari. Si parla prima di 140 e poi di oltre 300 provvedimenti. In verità, la cronistoria è questa. I 41-*bis* vengono emessi il 20 luglio del 1992, appena morto Borsellino, e vengono compiute due azioni insieme: la firma da parte del ministro Martelli, su un foglio di carta comune, dattiloscritto, con il quale si disponeva il trasferimento di 55 detenuti dall'Ucciardone all'isola di Pianosa (con l'apertura immediata dell'isola di Pianosa); contestualmente, ossia il giorno dopo, vi è l'emissione dei primi provvedimenti di 41-*bis*. Questi furono subito 350 e poi ne vennero aggiunti altri, fino a raggiungere il numero di oltre 500 provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia e predisposti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Qualche giorno dopo, il 30 luglio 1992, il Dipartimento, con una nota, fa una proposta al Ministro della giustizia. In quei momenti, infatti, si intuisce che il problema non sono solo i provvedimenti di *41-bis*, ma il fatto che i detenuti mafiosi sono tanti e che non ci sono informazioni sufficienti su tutti. Allora, si comprende che occorre riorganizzare tutta l'area della detenzione mafiosa. Cosa propone Amato, con un primo atto di convergenza rispetto a quella che appare una divergenza iniziale dal Ministro? Ho letto qualche resoconto e ho riscontrato come il ministro Martelli abbia detto che Amato era su un'altra linea. Probabilmente lo era il primo giorno, ma poi (non si sa quali siano state le ragioni) c'è un atto importante con il quale si dice di assegnare altri 4000 mafiosi al regime di cui al primo comma dell'articolo *41-bis*, che è uno strumento diverso, che individua un istituto e non determina un provvedimento individuale. Sorge allora una questione interpretativa all'interno degli uffici ministeriali e, alla fine, il Ministero dice che quella misura non si può attuare, perché non sembra una procedura garantita. Allora, Amato si sta già attrezzando. Dico Amato, ma poi dedicherò più tempo per rispondere alla domanda posta dall'onorevole Tassone. Dietro c'è una squadra di magistrati. Attenzione: Amato raccoglie a fattor comune questo lavoro, ma dietro di lui opera una squadra, poi vedremo chi sono queste persone. Amato, dunque, intuisce la questione prevenzionale; quindi, propone il *41-bis* per 4000 persone, ma ciò non risulta possibile e, allora, si crea il regime di alta sicurezza. Il regime di alta sicurezza è quello che, da lì in poi, consente di non annegare nel mondo della detenzione, nella notte nera in cui tutte le vacche sono nere, i detenuti che hanno un'origine mafiosa e che, immersi nel contesto della detenzione, riescono ad avere il controllo delle strutture penitenziarie.

Non dico, però, che con questo regime sia finito il controllo da parte di cosa nostra della struttura penitenziaria, perché quello è un contenitore con un contenuto molto particolare, composto di criminali. Questo però è quello che accade in quei giorni.

Nel settembre del 1992, il DAP, su sua proposta, ottiene dal Ministro una delega a emettere provvedimenti di *41-bis*, che hanno un contenuto analogo a quelli del Ministro, salvo per una piccola questione, riguardante la possibilità di fare un colloquio in più. Questa è l'unica differenza che ho notato in quegli atti. La delega viene esercitata – ecco qui – a partire dal primo novembre del 1992 e, quindi, i primi provvedimenti vanno in scadenza il 31 ottobre 1993.

Ci sono delle note interlocutorie, che voi conoscete e avete già esaminato, quindi non vi torno sopra. C'è un appunto del 6 marzo, successivamente un appunto del mese di giugno, ma il primo dato di ritiro di atti di *41-bis* avviene nel maggio 1993, quando c'è ancora la squadra di Amato. Vengono ritirati 140 provvedimenti di *41-bis*, che riguardano soggetti per i quali il provvedimento era stato fatto con approssimazione. Facciamoci un'idea di come ha funzionato quella notte: il ministro Martelli vuole i provvedimenti di *41-bis*; tutte le forze di polizia, allora, portano i nomi di coloro che conoscono, che sono detenuti mafiosi di un certo ca-

libro, e le direzioni di istituto indicano chi assegnare al regime del 41-*bis*. Chiaramente, arrivavano informazioni da tutta Italia, e per qualcuno di questi non vi era il presupposto della partecipazione all'associazione mafiosa. I 140 provvedimenti ritirati non avevano tale presupposto, quindi, quel ritiro era legittimo e anche doveroso. Se mi chiedete poi come venne preso da cosa nostra il ritiro di 140 provvedimenti di 41-*bis*, vi rispondo che dipende da come si comunica. La comunicazione è anche questo: se si dice che sono stati tolti 140 provvedimenti di 41-*bis*, e lo si comunica in modo molto preciso al popolo di cosa nostra, anche se sono 140 provvedimenti che andavano a decadere, questo ritiro produce un certo effetto. A questo punto si entra però nel mondo delle comunicazioni fra Stato e anti-Stato e io, purtroppo, non posso aiutarvi come vorrei, perché non ho informazioni di ciò che avviene nel contatto informale tra pezzi di Stato e soggetti che vivono dietro le sbarre. La mia attività, infatti, è da sempre improntata alla documentazione di quanto avviene, nel modo più puntuale possibile, e nell'offerta all'organo giudiziario di qualunque informazione di rilevanza, di rilievo che venisse alla mia attenzione durante l'espletamento del mandato. È chiaro, però, che ci sono state delle comunicazioni. Lo abbiamo appreso, lo abbiamo visto, vi sono le inchieste.

Dunque, tornando ai 140 provvedimenti, questi andavano annullati. Il fatto per il quale la Commissione svolge fundamentalmente l'indagine (la svolge certamente ad ampio spettro), quello, cioè, su cui ricade maggiormente l'attenzione, è quello della mancata proroga degli altri provvedimenti di applicazione dell'articolo 41-*bis*, che erano 334 e per i quali – rispondo quindi alla domanda posta dall'onorevole Lumia – ho fatto un certo tipo di valutazione nel momento in cui ho dovuto verificare di che cosa si trattasse. C'è un solo accertamento che balza immediatamente all'occhio: 334 persone perdono il regime di 41-*bis*. Che cosa era necessario fare per capire se questi personaggi erano di spessore o meno? Bisognava verificare se a quegli stessi personaggi negli anni successivi era stato nuovamente applicato il regime di carcere duro; la stessa operazione fatta per i 140 soggetti precedenti. Ho quindi comunicato il dato agli uffici giudiziari; si tratta di un piccolo, semplice dato di analisi. Dalla verifica effettuata è risultato che dei 140 solo due erano stati successivamente destinatari di un nuovo provvedimento di applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis*: erano mafiosi ma non avevano il titolo di reato; dei 334, invece, il regime di 41-*bis* è stato nuovamente applicato, alla luce delle indagini successive, a 58 soggetti. In questo caso il dato risulta diverso: in termini percentuali si arriva a quasi il 20 per cento a fronte di un 1,5 per cento del dato precedente. Con un ragionamento deduttivo, si evince che probabilmente per quei 334 individui il regime di 41-*bis* andava confermato.

Innanzitutto, chi erano quelle 334 persone? Iniziamo con il dire chi c'era tra i 58 soggetti a cui è stato applicato nuovamente l'articolo 41-*bis*. Tra questi c'erano personaggi del calibro di Vito Vitale, di Nenè Geraci di Partinico, di Cataldo Farinella; c'erano anche soggetti che appartenevano ad altre forme di criminalità organizzata, come Vallanzasca o Ma-

rio Tuti e altri personaggi della criminalità campana o calabrese, a parte dei quali il regime è stato riapplicato anche successivamente.

Come si risponde al quesito se possa esserci stata una trattativa sul mancato rinnovo del regime di *41-bis*? Poco fa ho fatto affermazioni suggestive – quelle riferite all’omicidio del compianto avvocato Fragalà – ma nei termini problematici in cui vanno affrontate le tematiche nelle sedi politiche. È chiaro che dovendo ragionare su responsabilità individuali di soggetti che hanno compiuto o non hanno compiuto dei reati, bisogna essere attenti nel dare un giudizio finale. Non ci stiamo chiedendo perché è avvenuto un fenomeno; ci stiamo chiedendo se chi ha fatto qualcosa l’ha fatto in modo illegale, contro la legge. La risposta in questi casi viene data dalla procedura che si segue; lì sta la chiave di volta. Il tecnico sa che dinanzi ad una evidenza, ad un presupposto con cui bisogna fare i conti, esiste una procedura ed è quella che legittima l’azione del pubblico ufficiale, sempre.

Io posso dirvi qual è stata la procedura seguita dopo il 2002, quando ho preso servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Voi già la immaginate, dopo quello che ho riferito in premessa. La procedura è stata sempre quella volta a creare un collegamento assolutamente funzionale con gli uffici giudiziari, tutti quelli coinvolti, perché la prevenzione antimafia è una funzione, un interesse pubblico condiviso e non un interesse pubblico autoreferenziale del Ministero della giustizia. Pertanto, mai è accaduto nel corso della mia gestione dell’Ufficio detenuti che tale ufficio si sia determinato ad un diverso avviso nel proporre qualcosa al Ministro, avendo motivato le sue posizioni con le articolate spiegazioni richieste dall’ufficio giudiziario che condivide il peso, anzi, porta su di sé il peso maggiore della prevenzione del territorio a cui si riferisce il soggetto che opera come capo di una organizzazione criminale e si trova detenuto per questo motivo.

Che cosa accadde in quella circostanza? Quale fu la procedura? Quale fu l’istruttoria? È chiaro che i primi provvedimenti di applicazione dell’articolo *41-bis* erano istruiti in modo molto diretto, sulla base di una selezione delle informazioni che non erano quindi a 360 gradi in quanto venivano compulsati solo alcuni organi, di polizia prevalentemente. Per chiarire il quadro, bisogna anche dire che la Direzione distrettuale antimafia, cioè l’organo che ha la competenza esclusiva sui fenomeni mafiosi ed anche sui fenomeni di prevenzione, era giovane: era stata pensata da Falcone ed era nata pochi mesi prima della morte dello stesso Falcone, quindi nei primi mesi del 1992. Pertanto, in riferimento alla DDA, possiamo dire che tale organo in quella circostanza mancò, proprio perché era uno strumento nato da poco tempo. Si ragionava quindi molto con gli organi di polizia, e con questi stessi organi l’interlocuzione fu un po’ intempestiva. Faccio presente che questi di cui sto parlando sono gli atti che ho raccolto insieme a Gabriele Chelazzi. Furono predisposte due note che recano, se non sbaglio, la data del 29 ottobre mentre i provvedimenti scadevano due giorni dopo, con in mezzo un giorno festivo. Una nota è rivolta alla procura di Palermo e una agli organi di polizia.

LUMIA. Sono note del DAP?

ARDITA. Sì.

Sottolineo che la nota era rivolta alla sola procura di Palermo e non ad altre. Altre note vengono inviate agli organi centrali di polizia. Contestualmente, viene inviata una nota agli istituti penitenziari. Nella prima si faceva presente il numero di detenuti che al momento erano sottoposti al regime di 41-*bis* delegato e si manifestava l'orientamento dell'ufficio che era quello di mantenere il regime di 41-*bis* solo per i personaggi di primo piano e non per quelli di secondo piano. Si chiedeva quindi ai destinatari della nota di indicare se fra i nominativi inviati ce ne fossero alcuni che potessero essere considerati di primo piano e per i quali cui dovesse mantenersi o replicarsi il provvedimento di 41-*bis*. Contestualmente, ripeto, quindi lo stesso giorno, parte una nota per gli istituti penitenziari che venivano informati del fatto che l'Ufficio detenuti stava lavorando alla valutazione dei presupposti che sottendevano i provvedimenti di 41-*bis* nei confronti dei detenuti indicati, provvedimenti che sarebbero scaduti a partire dal 1° novembre in poi. Si chiedeva quindi di attendere le determinazioni dell'ufficio in merito alla scelta definitiva, ma facendo presente che alla scadenza dei provvedimenti i detenuti avrebbero dovuto essere collocati nelle sezioni ordinarie. Questa è la comunicazione che viene inviata.

LUMIA. A firma di chi?

ARDITA. A firma dell'Ufficio detenuti dell'epoca. Non ricordo bene, ma cambia poco, perché questi non sono atti individuali ma sono atti che si concertano, che nascono da una volontà collettiva del Dipartimento.

Questa corrispondenza *in limine* va letta insieme all'appunto del giugno 1993 rivolto agli uffici centrali del Ministero – che avete già acquisito e di cui ho già parlato, per cui ne faccio solo cenno – nel quale era già contenuta una scelta di fondo su quello che doveva essere fatto. In quell'appunto si diceva che i provvedimenti delegati dovevano essere fatti scade-re.

Cosa accade dunque? Il 30 ottobre 1993 alla procura di Palermo viene visto il provvedimento – si comunicava ancora tramite *fax* – e viene quindi inviata una risposta di due pagine, una pagina e mezza, molto articolata e molto accorata, in cui si chiedeva di non fare assolutamente scade-re i provvedimenti di 41-*bis*. Questa è l'istruttoria. La risposta, quindi, sta nell'istruttoria, se si vuole dare una risposta in termini di congruità delle scelte adottate.

Naturalmente questi atti sono stati studiati ai tempi del compianto Gabriele Chelazzi e questo incarto fa parte del più ampio incarto che Chelazzi selezionò e allegò ai suoi atti, acquisendolo a seguito di una ricerca condotta negli archivi del DAP. In questi atti non c'era la lettera al Capo dello Stato.

GARAVINI. Mi scusi, dottor Ardita, se lei è in possesso di questo documento, forse sarebbe il caso che ne lasciasse una copia alla Commissione.

ARDITA. Quale documento?

GARAVINI. Lei ha parlato di due documenti: il secondo è già in nostro possesso; il primo presumo di no. Se lei ne ha una copia con sé, sarebbe utile che la consegnasse agli Uffici perché comunque noi la richiederemmo.

ARDITA. In base ad una piccola esperienza precedente, è sempre preferibile chiedere i documenti in via ufficiale all'organo che li detiene.

GARAVINI. Allora le chiedo di fornirci gli estremi dell'atto in modo da poterlo richiedere in via ufficiale.

ARDITA. Questo senz'altro. Io ho con me degli appunti ma, ovviamente, non essendo più direttore di quell'ufficio non ho più accesso a quegli atti, salvo che non siano atti che ho stilato io.

La lettera al Capo dello Stato, quindi, non è presente in quell'incarto. Non è che quella lettera esce a orologeria ma viene fuori molti anni dopo, quando, preso dal desiderio di ricostruire in tutti gli aspetti possibili la vicenda, ho cercato in un fascicolo non classificato atti che potessero arricchire questo ragionamento e ho trovato quello che avrei potuto, dovuto trovare. Mi sarei aspettato di trovarmi di fronte ad un fascicolo classificato. Tutti gli atti raccolti con Chelazzi erano riconducibili ad un protocollo di sicurezza che esisteva presso l'Ufficio detenuti. Per quegli atti che non erano disponibili presso il nostro ufficio, abbiamo provveduto ad inoltrare una richiesta al protocollo di sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento, al quale io non avevo accesso, non essendo quello il mio ufficio. Il Capo del Dipartimento dell'epoca rilasciò questi atti. Facemmo quindi una ricerca molto induttiva all'interno del nostro ufficio che ci consentì poi di trovare, attraverso riferimenti e note incrociate, tutto quello che poteva esserci anche al di fuori del nostro ufficio e presso l'ufficio del Capo del Dipartimento; si trattava però, ovviamente, di tutti documenti classificati. Con mia sorpresa, invece, all'interno di una cartella di atti sciolti, slegati, trovai – trattato come una lettera di un detenuto, anzi come un esposto, una lettera anonima – un documento del quale compresi immediatamente la grande rilevanza: quel documento era stato inviato anche alle redazioni dei giornali ed era circolato liberamente, ma nessuno lo aveva classificato e per questo è venuto fuori solo molto tempo dopo. Quello che mi chiedo è come sia possibile che quel documento non sia stato oggetto di valutazione in quel momento, essendo passato anche per le mani di organi centrali di polizia, dell'Ufficio detenuti dell'epoca, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre che dell'ufficio centrale del Ministero della giustizia. Era un documento che indicava

come cointestatari, per conoscenza, il Papa, il vescovo di Firenze e Maurizio Costanzo, che subito dopo avrebbe subito un attentato. Tra gli altri era poi indicato, sempre per conoscenza, anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi e, come sappiamo, la stagione che si è aperta in seguito in qualche misura ha colpito anche il patrimonio artistico. Le interpretazioni possono essere ovviamente le più varie, ma quel documento aveva di certo qualcosa di anomalo che andava verificato e su cui andava fatto un ragionamento, anche perché conteneva una minaccia grave al Capo dello Stato, con considerazioni molto personali e molto dirette.

Chiaramente non ho notizia di quello che avvenne all'epoca a livello di comunicazione tra l'Ufficio detenuti, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i Servizi ed i soggetti esterni: tutto quello che so l'ho trovato nella documentazione ufficiale del Ministero della giustizia. Non credo che di quei rapporti, di cui vi è traccia nei processi, potesse esservi una documentazione ufficiale negli atti classificati dal Ministero della giustizia, e questa è certamente una delle questioni più delicate.

Venendo poi all'intervento dell'onorevole Tassone, ho seguito con molta attenzione le cose che ha detto, molte delle quali in realtà sono vere. Il DAP è un Ministero nel Ministero; è un'organizzazione articolata e complessa, che ha sempre avuto una sua autonomia, anche dal Ministero della giustizia. Ma di che cosa è figlia questa autonomia? Questo è un interrogativo che bisogna porsi, così come bisogna interrogarsi e cercare di dare una risposta anche alle questioni che sono state poste dall'onorevole Tassone, in particolare con riferimento alle funzioni amministrative svolte dai magistrati: si può anche non essere d'accordo, ma si tratta davvero di una questione topica. Per quanto mi riguarda, non sono in grado di dare una risposta a tutto tondo su questo tema: mi verrebbe da dire – ma sarebbe davvero una considerazione eccessivamente legata a questioni forse di casacca – che i magistrati mandano avanti lo Stato e scrivono, non soltanto gli atti del Ministero della giustizia, ma tutti gli atti normativi e le relazioni.

Sento dire – per carità, sono scelte, e neanche mi interessa interloquire su questo – che bisogna richiamare tutti i magistrati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali: bisogna però anche chiedersi, nel contempo, se esiste poi un ricambio rispetto all'attività che viene svolta. In ogni caso, tutta la questione è distante dai miei pensieri e dai miei interessi, mentre non lo è la domanda relativa al ruolo dei magistrati nel DAP: quella odierna è infatti per me un'opportunità unica per discutere del ruolo di questo tema, perché non ne avrò un'altra domani.

Bisogna chiarire, innanzitutto, che cos'è l'amministrazione penitenziaria, e mi rivolgo anche a me stesso: tante volte si parla del DAP, ma che cos'è? L'amministrazione penitenziaria è il governo degli spazi residui della libertà di un individuo. Questo è. Certo, ci sono gli agenti che vengono trasferiti da una parte all'altra, ci sono le risorse, ma, andando a stringere, si tratta della gestione della vita reclusa, che non è decisa nel foglietto su cui è scritta la condanna alla pena della reclusione pronunciata in nome del Popolo italiano: quella è una cosa diversa. I due, tre o

quattro anni di reclusione, poi, possono essere un inferno, se passati dentro una cella sovraffollata, in mezzo a determinazioni che possono diventare vessazioni; al contrario, possono essere vissuti in una condizione di reale recupero e di sostegno psicologico. Questa è l'amministrazione penitenziaria. Partiamo dal presupposto che con un atto amministrativo, o meglio con l'ordine amministrativo, con l'ordine verbale anche dell'ultimo degli agenti di polizia penitenziaria, si può modificare la vita di un uomo.

Torniamo così al discorso del magistrato nell'amministrazione penitenziaria. Non ritengo di certo che con la bacchetta magica i magistrati possano fare meglio di altri funzionari, che pure hanno studiato il diritto ed hanno la sensibilità per interpretarlo; c'è però un fatto, e cioè che i magistrati hanno una storia nell'amministrazione penitenziaria, che è fatta, purtroppo, anche di quelle vicende che sono oggetto delle domande che oggi mi sono state poste. Mi riferisco, ad esempio, ai rapporti tra i Servizi segreti ed il mondo delle carceri: si tratta sicuramente di un problema molto importante. Se partiamo dalla considerazione che l'amministrazione penitenziaria è il governo degli spazi di semilibertà, è evidente che qualsiasi intromissione esterna, che finalizzi a scopi di interesse personale e di ricatto le informazioni che possono venire dal carcere, diventa una deviazione fortissima della finalità istituzionale del carcere, e questo è un pericolo sempre presente.

Per questo motivo ha senso la responsabilità dei magistrati, che hanno tra l'altro una storia che purtroppo spesso non è conosciuta, ma che è il presupposto di quanto noi oggi stiamo discutendo. Ho avuto l'onore immeritato di sedere dove erano stati seduti altri colleghi che sono stati vittime di gravi reati. Tra i magistrati del DAP si contano, infatti, sei gravi fatti di reato: tre magistrati sono morti ammazzati negli anni delle «Brigate Rosse»; uno è stato vittima di un tentato omicidio; due sono stati rapiti dalle «Brigate Rosse». L'ultimo ad essere rapito era un magistrato proveniente dalla procura della Repubblica di Catania, che era arrivato al DAP da sei mesi: fu portato via dalle «Brigate Rosse» e tenuto in ostaggio per 40 giorni, durante i quali successe di tutto. Ci fu una grande trattativa tra Stato e terrorismo, a tutti i piani e a tutti i livelli. Ricordo che ad un certo punto, senza alcuna richiesta, fu chiuso il carcere dell'Asinara: sulla base di un documento di rivendicazione nel quale si diceva che in quel carcere si torturavano i detenuti politici, il Ministro decise *d'amblè* di chiudere quel carcere. Quando i terroristi si resero conto che non avevano più niente da chiedere, pretesero di pubblicare sui giornali alcuni documenti di rivendicazione, quindi ben poca cosa, anche perché in un modo o nell'altro quelle rivendicazioni finivano poi sempre sulla stampa. Tuttavia, in quel momento lo Stato decise di non cedere al ricatto dei terroristi, per cui D'Urso rischiò di essere ammazzato per non stampare due colonne su un giornale. Quello che accadde forse qualcuno se lo ricorderà, io ero ragazzino. Fatto sta che D'Urso, ad un certo punto, venne liberato, perché le «Brigate Rosse» in quel momento non avevano interesse ad eliminarlo. Subito dopo la liberazione, D'Urso venne portato dinanzi ai Carabinieri, che già indagavano su questi fatti e in ufficio gli

venne fatta ascoltare la registrazione di una voce, sentendo la quale, trasalì. Gli venne chiesto se riconosceva quella voce e lui rispose di sì, chiarendo che era la persona che durante la prigionia lo interrogava sempre. Quella voce era di uno dei terroristi, ma era tratta da un convegno dell'amministrazione penitenziaria in cui uno dei terroristi faceva da relatore. Questa è la realtà in cui si è vissuto.

LUMIA. Furono versati dei soldi per questo rilascio?

ARDITA. Non ne ho idea, ma penso di no. Siamo in una fase successiva al delitto Moro, e vi era questo grande impatto. Poi, non si sa quanto accadde. Una cosa certa: siamo nel 1980 perché l'ultimo episodio grave è proprio il sequestro di D'Urso, che viene rilasciato nel gennaio del 1981. I fatti del 1993 accadono, quindi, dopo 12 anni. Qualcuno di quei magistrati era stato reclutato a quell'epoca, cioè quando si sparava negli anni di piombo e non vi era nessun vantaggio ad andare a fare il magistrato del DAP, perché si correva il rischio di farsi ammazzare. Pertanto, quando ricordo Tartaglione, Minervini, Palma, D'Urso, Di Gennaro (che ancora vive) e Pietro Margariti, mi vengono i brividi, e non credo che vi sia nulla di osceno nel fatto che dei magistrati ricoprissero quei posti, perché non li avrebbe ricoperti nessuno. Per cinque anni l'Ufficio detenuti fu lasciato senza direttore, nessuno voleva fare il direttore dell'Ufficio detenuti, il posto che poi anni dopo io ho avuto l'onore di ricoprire. È chiaro che tutto questo accadeva in anni diversi, in anni in cui c'era un'altra passione per il lavoro, in cui si credeva molto nel lavoro. Non si credeva in un regime che portasse carcere e galera, si credeva in un regime diverso, che portasse libertà, riscatto e dignità della persona. Per questo spararono a questi sei colleghi, che con passione svolgevano il loro lavoro. Chi avrebbe fatto la riforma dell'amministrazione penitenziaria del 1975 se non queste persone? Tale riforma non venne mai applicata, la sola norma che trovò applicazione fu l'articolo 90, quello che prevedeva il regime di sicurezza, perché i padri della riforma, quelli che credevano nel carcere della libertà, vennero sterminati. Rimasero al loro posto gli altri, ma cercarono di sterminarli. Questa è la storia di quei magistrati.

Sono arrivato al Ministero, purtroppo, con il sistema che è in vigore adesso (in forza del quale si viene chiamati a ricoprire l'incarico); ho avuto l'onore di svolgere questo ruolo, al quale sono stato chiamato con un altro magistrato. Un tempo, invece, esisteva una scuola di pensiero che governava queste vicende. Vi era il giudice Beria D'Argentine, con una scuola che faceva capo alla Corte di cassazione. I magistrati avevano un percorso culturale robusto e andavano a rischiare la vita al DAP perché credevano in quello che facevano. Quando il sistema cambia, nasce lo *spoil system* e tutti vanno a casa quando arriva una nuova squadra di Governo, queste, purtroppo, sono le conseguenze possibili. C'è chi si appassiona al lavoro e chi non vi si appassiona; i sistemi vanno governati; i magistrati devono andare al Ministero a svolgere questi ruoli, che sono ruoli da magistrato, con il controllo attento e assiduo del Consiglio superiore

della magistratura, perché questa è una cerniera tra la giurisdizione, l'Esecutivo e l'amministrazione. Quando si svolge un ruolo, lo si deve svolgere nell'interesse superiore della giustizia, qualunque cosa accada. Certo, il Ministero ha anche i suoi interessi a razionalizzare le spese, il governo del personale, il governo delle carceri. Chiaramente, però, non può mai avere interesse a fare qualcosa che sia palesemente contro la legge.

Chi viene da un ordine indipendente e autonomo può svolgere questa attività con la sufficiente autonomia, perché sa che tornerà a fare il suo lavoro; sa bene che quella è la gerarchia, e nel momento in cui non accetterà ciò che lui, in coscienza, avendo giurato fedeltà alla Repubblica italiana e avendo un ruolo di indipendenza, ritiene di non dover fare, egli avrà sempre il suo ruolo. Questo è il senso di quell'attività dentro l'amministrazione penitenziaria. Chiedo scusa alla Commissione per essermi dilungato, ma questo è un argomento chiave per capire anche quegli anni perché in quegli anni, purtroppo, ci fu anche un avvicendamento di queste figure.

Tornando a Sicurpena e alla domanda dell'onorevole Granata, non mi sono confrontato con nessuno sulla questione riguardante l'avvocato Fragalà, perché ho fatto una valutazione legata a quanto è accaduto. Si è riproposto, in termini di attualità, durante una elaborazione che ha portato poi all'approvazione di una nuova legge sul 41-*bis*, quanto era accaduto già nel 2002. Come in quel caso, era una legge che modificava, questa volta in modo peggiorativo, la condizione del 41-*bis*. Quindi, la mia valutazione è una lettura assolutamente per esclusione, perché potrebbe essere anche un'altro il movente, effettivamente, atteso di conoscere la ragione di quell'omicidio o, quantomeno, l'esito di quella vicenda. Mi pongo, però, anche una questione legata all'esperienza personale. Un avvocato con quel ruolo, con quella esperienza e responsabilità di difesa di persone esposte in processi di mafia, non può facilmente essere eliminato da chiacchieria, perché queste organizzazioni, in qualche modo, su questi fatti pongono attenzione. Questa era la mia valutazione.

Sicurpena era un ufficio costituito per volontà del generale Dalla Chiesa, la cui denominazione era Ufficio per il coordinamento dei servizi di sicurezza penitenziaria. Tale ufficio suppliva alla mancanza, all'interno dell'amministrazione penitenziaria, di una forza di polizia, perché erano agenti di custodia, all'epoca, a seguire le carceri, e questi non avevano una funzione di polizia.

La nostra storia istituzionale, per chi ha la passione di guardare dietro le norme e capire come sono nate, presenta poche figure capaci di svolgere un ruolo di *leadership* e di indurre i Governi ad approvare le leggi: il generale Dalla Chiesa e Giovanni Falcone. Così ha funzionato in Italia, ed ecco perché a volte ci rendiamo conto che il sistema penale traballa, perché forse queste figure avevano la capacità di intuire anche l'emergenza e di suggerire, a chi di dovere, le scelte da adottare. Venne dunque presentato questo progetto, perché Dalla Chiesa capì che, in quel caso, il carcere duro era strategico alle esigenze e alle questioni dei terroristi. I terroristi facevano del carcere duro un luogo di dominio assoluto, e non

c'era controllo. Fu quindi costituito questo organo centrale, ed accanto ad esso operavano dei nuclei V.E.I.P (Vigilanza esterna agli istituti di prevenzione e pena). Quella dei Carabinieri, però, era prevalentemente un'attività informativa sui rapporti fra l'interno e l'esterno del carcere. Essi osservavano, come nella tradizione di attività informativa centrale dell'Arma.

Nel corso degli anni, poi, anche gli agenti di custodia diventarono polizia penitenziaria. Si era già nel 1993, e all'epoca esisteva già la polizia penitenziaria. Si usciva fuori dagli anni del terrorismo, ma la struttura esisteva ancora ed aveva ancora una sua capacità di informativa. Negli anni successivi ci siamo anche posti il problema che questo era un provvedimento amministrativo complesso, in cui le informazioni sono fondamentali per la tenuta del regime. Quando si andò a scadenza di questi decreti Sicurpena avrebbe potuto dire la propria opinione, perché era un organo informativo e le informazioni riguardavano i rapporti tra il carcere e il mondo fuori dal carcere, cioè il *core business* del 41-bis. Sembrerebbe che non si tenesse conto di questa esperienza di Sicurpena perché, anche in quel caso, esiste un carteggio tra Sicurpena, che chiede di essere informata, e gli organi del DAP. Da lì in poi questa struttura, a un certo punto, ebbe un periodo di decadenza, passò attraverso diverse proposte di scioglimento e poi, finalmente, nel 1996 fu sciolta. Già a partire dagli anni 1994 e 1996, però, lavorava molto meno. Quindi, questa struttura, sostanzialmente, poteva essere sfruttata meglio. Quanto poi accadde, in concreto, riguarda sempre le incomprensioni tra le persone, per l'esperienza, che determinano l'accantonamento di realtà più complesse e più ampie. Sicuramente, però, lì vi fu una mancanza di comunicazione sufficiente, anzi necessaria.

Tornando alla domanda, posta dal senatore Li Gotti, riguardante la informativa del 2002, io ne sono venuto a conoscenza dai giornali, esattamente come voi. C'erano due informative diverse: una del Sisde, dell'epoca, e una della Criminalpol, con un oggetto analogo e anche con delle conclusioni convergenti. Da chi potessero apprendere queste informazioni è domanda che va indubbiamente posta a chi l'ha redatta. È chiaro che occorre comprendere quali potessero essere anche in quel caso i possibili momenti di contatto, anche alla luce di quello che ci siamo detti sulla necessità non solo di preservare il mondo penitenziario da penetrazioni informative, ma anche di offrire sempre agli organi giudiziari competenti le informazioni che sono poi rilevanti ai fini della ricostruzione delle mappe criminali e delle singole responsabilità. La ragione è evidente: la persona privata della libertà si trova in una condizione di strutturale debolezza e anche nei sistemi penali evoluti, anche nel nostro codice di procedura penale, esiste una serie di norme che servono a tutelare la condizione dell'imputato-detenuto dall'indagato-detenuto, perché a certe condizioni (assistenza difensiva, presenza del magistrato) da questo è possibile raccogliere informazioni.

Le questioni centrali, quindi, sono quelle che riguardano le garanzie dell'individuo. C'è però l'altra faccia della medaglia che è data dalle necessità informative per fini di giustizia e non dalle penetrazioni informa-

tive, che possono essere sempre in qualche modo legate ad una attenuazione o ad una modifica della condizione penitenziaria. Mi riferisco, quindi, all'attività propria del magistrato, caratterizzata dall'equilibrio, dalla ponderazione delle diverse esigenze, dalla tutela delle garanzie individuali. Con riguardo a questo aspetto bisogna fare in modo di assicurare la massima utilizzabilità dei dati penitenziari, nel rispetto di queste condizioni di obiettività. Più si regolamenta normativamente la possibilità di gestire i dati sensibili, quelli importanti, che possono provenire dal penitenziario, più si sottrae questo mondo all'oscura dimensione di captazione che può sempre esistere, in qualunque circostanza.

Venendo alle questioni concrete legate alla corrispondenza, qualche giorno fa la procura di Catania ha trattato un processo in cui un detenuto ha inviato all'esterno del carcere un pezzo di carta contenente una minaccia, cioè l'indicazione di uccidere un magistrato sparandogli 32 colpi in testa. Tutto questo deve portare ad uno sviluppo dell'intuizione di Amato o, meglio, di coloro che lavoravano con Amato i quali credevano nella necessità di guardare con attenzione a queste realtà e di selezionare anche i dati informativi. La legge può colmare un importante vuoto investigativo, può rendere garantita l'acquisizione di informazioni importanti.

LUMIA. Presidente, ho fatto una breve verifica a proposito dell'informativa e vorrei rendere noto al senatore Li Gotti che Mori, allora capo del Sisde, ha parlato del documento su Previti e Dell'Utri nel corso di una seduta della Commissione antimafia del 3 ottobre 2002.

LI GOTTI. Li abbiamo già esaminati.

ARDITA. Per maggiori precisazioni sono a disposizione della Commissione.

LUMIA. Vorrei qualche indicazione sulla questione dell'Asinara.

PRESIDENTE. Procediamo in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 22,16).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 22,22).

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Ardita per il suo contributo e a lui rinnovo gli auguri per l'incarico che ha assunto questa mattina a Messina, anche a nome del presidente Pisanu, che non è potuto essere presente qui oggi per concomitanti impegni istituzionali.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione

GARAVINI. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. È un peccato che non si possa tenere già domani, ma sarebbe il caso di convocarlo comunque all'inizio della prossima settimana, perché abbiamo diverse questioni da trattare. A quelle già in programma ne vorrei poi aggiungere un'altra. Alla luce delle vicende che hanno interessato le consultazioni elettorali svoltesi di recente a Catanzaro, ritengo sia opportuno che la Commissione valuti l'ipotesi di audire il prefetto di quella città, proprio per dissipare le ombre che si sono venute a creare sul voto.

NAPOLI. Signor Presidente, concordo con la richiesta dell'onorevole Garavini, anche perché, giorno dopo giorno, stanno venendo fuori notizie estremamente gravi. La questione che credo possa e debba coinvolgere questa Commissione è legata alla presenza a Catanzaro di un'etnia rom, di cui nelle relazioni si parla come di una vera e propria organizzazione mafiosa. Durante le consultazioni elettorali è accaduto che uomini di questa etnia abbiano presidiato i seggi e credo che la Commissione antimafia non possa sorvolare sull'accaduto.

TASSONE. Signor Presidente, mi associo alla richiesta formulata dalle colleghe che mi hanno preceduto di riunire quanto prima l'Ufficio di Presidenza per procedere all'audizione del prefetto di Catanzaro, tenendo conto anche dell'evolversi dei fatti, che sono per alcuni versi inquietanti e fastidiosi: inquietanti, in ragione delle cose che sono venute fuori, e fastidiosi per quanto riguarda il mantenimento della democrazia in quella città.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, provvederò certamente a rappresentare le vostre istanze al presidente Pisanu.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 22,30.

